



FUNZIONE PUBBLICA
Segreteria Nazionale

Roma 18 marzo 2020
Prot. 004/2020/RN

Agli Ill.mi
Sig.ri Prefetti della Repubblica
di tutte le Prefetture d'Italia - Uffici territoriali del
governo
Via PEC LORO INDIRIZZI

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO
Dr. Sandro LOMBARDI
Corso III Novembre, 11 - 38122 TRENTO
protocollo.comgovtn@pec.interno.it

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO
Prefetto Dott. Vito CUSUMANO
V.le Principe Eugenio di Savoia, 11 - 39100
BOLZANO
protocollo.comgovbz@pec.interno.it

AL Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
Piazza Albert Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it

e, p.c.:

Al Presidente Consiglio dei Ministri
On. Giuseppe CONTE
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370 - 00187 ROMA
presidente@pec.governo.it

Al Ministro dell'Interno
On. Luciana LAMORGESE
Piazza del Viminale, 1 - 00184 ROMA
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
On. Fabiana DADONE
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza



Dr. Franco GABRIELLI
Piazza del Viminale, 1 - 00184 ROMA
dait.prot@pec.interno.it

OGGETTO: Verifica sull'attuazione delle misure previste dal Governo per il contenimento del virus COVID-19 da parte degli Uffici Territoriali del governo, ai sensi dell'art. 4, c.1, del D.P.C.M. 8 marzo 2020 – **CHIUSURA DEGLI UFFICI PUBBLICI.**

Ill.mi Sig.ri Prefetti,

con il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 il Governo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha ritenuto necessario, visto il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi, estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

È stata, pertanto, disposta, su tutto il territorio nazionale, la **chiusura di numerose attività economiche non essenziali.**

Per il Trasporto pubblico locale e per i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sono state date indicazioni affinché si provveda alla **riduzione e soppressione dei servizi** e ad **assicurare i soli servizi minimi essenziali.**

Per le attività produttive e professionali il decreto ha raccomandato alle imprese l'utilizzo del *"lavoro agile"* e l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti per dipendenti, nonché la **sospensione delle attività svolte in reparti aziendali non indispensabili alla produzione.**

Per le Pubbliche Amministrazioni, infine, il decreto ha disposto che, fatte salve le attività **"strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza"**:

1. deve essere assicurato il ricorso al **"lavoro agile"** come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
2. devono essere individuate le **"attività indifferibili da rendere in presenza"**.

Per quanto riguarda quest'ultimo Comparto, purtroppo, da quanto ci viene segnalato dai lavoratori, sono ancora tante le Amministrazioni che, irresponsabilmente, stentano a dare piena attuazione a queste disposizioni.

Il lavoro agile

Il *"lavoro agile"* negli uffici pubblici, nonostante le chiare indicazioni del Governo e del Ministro per la Pubblica Amministrazione (Direttiva n. 2 del 2020), è ancora troppo contrastato da molti dirigenti; ad esempio, ci giungono notizie di dipendenti ai quali viene chiesto di assicurare la presenza in ufficio, nonostante la loro prestazione non sia **"strettamente funzionale alla gestione dell'emergenza"** o di dipendenti che dopo aver avanzato richiesta per lavorare in modalità *"agile"*, ricevono come disposizione dai propri superiori gerarchici quella di chiedere periodi di ferie.

Le "attività indifferibili da rendere in presenza"

Le **"attività indifferibili da rendere in presenza"** dovrebbero essere puntualmente individuate da ogni Amministrazione in uno specifico provvedimento (indicante anche uffici e numero di lavoratori da impiegare) che, a parere di questa O.S., andrebbe presentato dai lavoratori, in caso di controlli, insieme alla propria autodichiarazione, quale **"elemento documentale comprovante l'effettiva esigenza lavorativa"**, così



come previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Interno n. 14606 dell'8.3.2020 (*"Direttiva ai prefetti sui controlli nelle "aree a contenimento rafforzato"*).

Al riguardo, ci risulta che molte Amministrazioni non hanno ancora provveduto ad adottare questo provvedimento o, se lo hanno fatto, lo stesso risulta essere, spesso, molto vago, assolutamente non idoneo a verificare, da parte delle Autorità di pubblica sicurezza, che la prestazione lavorativa, di cui si chiede la presenza, sia veramente *"indifferibile"* e *"strettamente funzionale alla gestione dell'emergenza"*.

Ragion per cui, sarebbe auspicabile che le SS.VV. III.me adottassero specifiche modalità di vigilanza sull'osservanza della cennata prescrizione e che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, al quale la presente è pure inviata per conoscenza, prevedesse l'obbligo di esibire, in sede di autodichiarazione, il provvedimento del datore di lavoro attestante le *"comprovate esigenze lavorative"*.

L'esigenza di verificare l'attuazione delle misure previste dal Governo e di ordinare la chiusura degli uffici pubblici o la sospensione delle attività lavorative

Il rapido e continuo evolversi della situazione epidemiologica rende comunque necessaria l'attuazione di misure ancora più stringenti, non più rinviabili, quali la chiusura degli uffici pubblici e la sospensione delle attività lavorative, che, pur essendo state previste da tempo dal Governo, ad oggi, non sono state ancora attuate dalle Autorità competenti.

Ci riferiamo, in particolare, alle misure di prevenzione e contenimento previste dall'art. 1, c. 1 e 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, tra le quali, nell'ambito del Comparto «Funzioni centrali» (Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non economici e altri Enti), reputiamo cogenti proprio quelle indicate:

- al comma 2, lett. K): **chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici**, fatte salve le attività di pubblica utilità e i servizi pubblici essenziali
- al comma 2, lett. o): **sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative**, fatte salve quelle espletate in modalità di c.d. *"lavoro agile"* (c.2, lett. o)

La **riduzione o la sospensione temporanea delle attività** è stata prevista anche nel recente *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*, sottoscritto il 14 marzo 2020.

E' un Protocollo che ha indicato varie misure anti-contagio e di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19, ponendosi come obiettivo prioritario quello di ***"coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrit  e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalit  lavorative"***.

A parere di questa O.S., allo scopo di limitare al massimo gli spostamenti dei lavoratori, se non quando necessari per svolgere le sole *"attivit  indifferibili da rendere in presenza"*, occorre attuare al pi  presto tutte le misure necessarie che il Governo ha previsto al riguardo, compreso quindi la chiusura degli uffici pubblici e la sospensione delle attivit  lavorative.

Pertanto:

- visto che l'art. 4, c. 1, del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, ma ancora prima l'art. 3, c. 5, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e l'art. 22, c. 3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ha attribuito alle SS.VV. III.me il compito di assicurare, nei territori di competenza, l'esecuzione delle misure di cui all'art. 1, nonch  il monitoraggio riguardo l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonch  delle Forze Armate.
- Vista la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 15350 dell'8 marzo 2020 che ha sottolineato la conferma *"dell'attribuzione ai Prefetti territorialmente competenti del monitoraggio"*



FUNZIONE PUBBLICA
Segreteria Nazionale

sull'attuazione delle misure previste in capo alle varie Amministrazioni", prevista all'art. 4 del citato D.P.C.M. 8 marzo 2020

- Visti i poteri attribuiti alle SS.VV. Ill.me dalla legge nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza generale di governo sul territorio (D.P.R. 3/4/2006, n. 180), di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, (art.13, legge 1/4/1981, n.121) e nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile (art. 9 del D.Lgs. 2/1/2018, n. 1)

questa Federazione ritiene urgente e necessario che le SS.VV. Ill.me, in forza dei poteri attribuiti, intervengano sui propri territori, in capo alle varie amministrazioni, affinché queste misure siano attuate con immediatezza.

Cordialmente.

Il Segretario Nazionale
Federazione UGL F.P.

(Alessandro Di Stefano)